



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Cosenza

(procura.cosenza@giustizia.it)

Direttiva  
Prot. Nr. 32/13 S.D.

Cosenza, li 6 agosto 2019

Ai Sostituti Procuratori

Ai Vice Procuratori Onorari

al Dirigente Amministrativo  
Sede

Al Sig. QUESTORE  
Cosenza

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri  
Cosenza

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
Cosenza

Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia giudiziaria  
Sede

e p.c. A S.E. il Procuratore Generale  
Corte di Appello

Catanzaro

al Presidente del Tribunale  
di Cosenza

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COSENZA  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Cosenza, li 06.08.19  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr.ssa Annamaria Spataro

*comunicare a tutti  
es. 1/2019*



OGGETTO: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, legge 19.07.2019 n 69 – indicazioni operative

In data 25.07.2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 69\2019 che reca importanti modifiche al Codice Penale, al codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica; la legge è stata etichettata “Codice Rosso”, evidentemente mutuando dal sistema sanitario il marcatore (cartellino o altro) con il quale vengono indicati – tra i vari soggetti che si recano in un pronto soccorso – quelli le cui condizioni impongono un’attenzione immediata.

La legge entrerà in vigore il prossimo 9 agosto 2019.

Al riguardo, lo scrivente Procuratore ha già adottato, in data 23 luglio 2019, disposizioni di servizio, che si richiama e si allega.

Si intende qui fornire ulteriori indicazioni, in particolare alla PG.che ordinariamente si occupa dei fatti/reato qui d’interesse.

Dall’analisi del testo normativo e dalla lettura degli atti preparatori, ritiene lo scrivente che il legislatore, intervenendo sul codice di procedura penale, abbia voluto che sia la polizia giudiziaria sia il PM operino con immediatezza rispetto a tali reati.

Evidentemente, l’esperienza che scaturirà dalla concreta applicazione dei prossimi mesi consentirà – se del caso - di intervenire, anche modificandole, sulle presenti direttive che hanno carattere cogente fintanto che le modifiche non saranno adottate.

## I REATI

Le procedure di immediatezza del “Codice rosso” si applicano alle seguenti fattispecie di reato:

- a) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- b) violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- c) violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.);
- d) atti sessuali con minorenne (art. 609-qua-ter c.p.);
- e) corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- f) violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- g) atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- h) diffusione illecita di immagini e/o video sessualmente espliciti (art.612-ter c.p.);
- i) lesioni personali aggravate dalla circostanza di aver commesso il fatto:
  - 1) ai danni di un prossimo congiunto
  - 2) in occasione della commissione dei seguenti reati: art.572 c.p. , art 583 quinquies, art.600-bis c.p., art.600-ter c.p., art.609-bis c.p., art.609-quater c.p., art.609-octies c.p., art.612 –bis c.p.
  - 3) contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva  
(artt. 582, 576 co. 1 n. 2, 5, 5.1 e 577, co. 1 n. 1 e co. 2. c.p.)



j) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate dalla circostanza di aver commesso il fatto ( art.583 quinquies cp):

- 1) ai danni di un prossimo congiunto
- 2) in occasione della commissione dei seguenti reati: art.572 c.p., art.600-bis c.p., art.600-ter c.p., art.609-bis c.p., art.609-quater c.p., art.609-octies c.p., art.612 -bis c.p.
- 3) contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (artt. 583-quinquies c.p., 576 co. 1 n. 2, 5, 5.1 e 577, co. 1 n. 1 e co. 2. c.p.);

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DEL REATO

L'articolo 1 della legge prevede che all'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » siano inserite le seguenti: « , *del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-qua-ter, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».*

Con tale disposizione il legislatore estende ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, e lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza il regime processuale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall'articolo 407 lettera a) numeri da 1 a 6 c.p.p.

La previsione normativa ricomprende anche la nuova ipotesi delittuosa introdotta dal legislatore all'articolo 612 ter CP, a norma che punisce dopo la realizzazione o sottrazione, l'attività di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentata, nonché le medesime condotte poste in essere da soggetto che abbia ricevuto o acquisito tali immagini o video. La Polizia Giudiziaria dovrà dunque trasmettere immediatamente alla Procura le notizie di reato inerenti a tali reati anche in forma orale sussistendo una sorta di presunzione normativa di gravità e di urgenza di tali notizie di reato con riferimento alle indicate ipotesi delittuose.

Ove naturalmente sussistano nel caso concreto i presupposti per attività della PG di arresto, di fermo o di applicazione di provvedimenti comunque cautelari, e in tutti i casi di particolare gravità del fatto e di connessi profili di urgenza , la Polizia Giudiziaria provvederà alle comunicazioni urgenti al magistrato di turno esterno secondo le disposizioni già operanti in base al vigente Progetto organizzativo.

I fatti di particolare gravità rientranti nelle ipotesi delittuose sopra indicate verranno segnalati dagli organi di PG, previo raccordo con i referenti della Polizia Giudiziaria individuati nelle specifiche direttive vigenti, al magistrato di turno esterno per l'adozione dei provvedimenti di competenza del P.M. ai sensi degli artt. 380, 381, 384, 384 bis cpp (arresti, fermi, allontanamento d'urgenza dell'abitazione familiare).

Gli organi di Polizia Giudiziaria provvederanno a comunicare altresì al magistrato di turno esterno tutti i fatti di particolare gravità e che rivestono carattere di urgenza e che impongano l'immediata comunicazione ai sensi dell'art. 347 c. 3 cpp.

#### LA TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO IN PROCURA



La PG – per i reati su indicati – provvederà:

1. a redigere la scheda di iscrizione per il portale NdR, allegandovi la notizia di reato;
2. a depositare a mano (analogamente a quanto avviene per arrestati, fermati, sequestri ecc.) l’informativa in Procura, nella prima mattinata, possibilmente entro le ore 11.00 antimeridiane del giorno successivo a quello di acquisizione della notizia di reato. Per le notizie acquisite nel tardo pomeriggio o in nottata, il termine viene prorogato di un giorno. In entrambi i casi il termine scadente in giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La PG avrà cura di depositare la notizia di reato all’ufficio “ricezione atti”, precisando la natura del reato per cui si procede.

## IL CONTENUTO DEGLI ATTI TRASMESSI

Al riguardo va premesso che il nuovo art. 362 comma 1 ter (che prevede che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato) coesisterà (in condizioni di potenziale conflitto) sia con l’art. 351 comma 1 ter ultimo periodo (nella parte in cui fa carico alla polizia giudiziaria di assicurarsi che la persona offesa vulnerabile non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni) sia con l’art. 362 comma 1 bis ultimo periodo, nella parte in cui fa carico al pubblico ministero di quel medesimo compito.

Tali ultime disposizioni, sono state introdotte dal D.Lgs. 212/2015, che dà attuazione alla Direttiva europea 212/29/UE: quest’ultima, all’art. 20 lett. b), prevede espressamente che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e che le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale.

Quindi, nel corpo della C.N.R. la POLIZIA GIUDIZIARIA procedente si limiterà a recepire la denuncia sporta oralmente, ovvero per iscritto dalla persona offesa, ad acquisire eventuali ulteriori spontanee dichiarazioni, astenendosi dall’assumere formali “sommarie informazioni”, ciò al fine di limitare il numero delle dichiarazioni sui medesimi fatti, anche nell’ottica di preservare la genuinità della prova, così come previsto dall’ultima parte dell’art. 351 co.1 ter c.p.p.

Questo non impedirà alla PG, in sede di recepimento della denuncia – anzi è necessario che avvenga – di chiedere chiarimenti su elementi e circostanze la cui specificazione è necessaria per la successiva ricostruzione dei fatti.

Provvederà a fotografare la PO, ove questa acconsenta e nei limiti in cui serva a documentare lividi ed escoriazioni; ad acquisire la schermata di eventuali messaggi ecc.

Inoltre la POLIZIA GIUDIZIARIA provvederà ad acquisire le generalità dell’indagato senza procedere nei confronti dello stesso all’elezione domicilio; questo al fine di evitare una prematura discovery relativa all’esistenza di indagini in corso con possibile nocumento alla sicurezza delle vittime ed all’attività investigativa.

Infine, la POLIZIA GIUDIZIARIA effettuerà tutti gli eventuali adempimenti a riscontro (assunzione di informazioni da persona informate, acquisizione documentazione utile, comunicazioni ai competenti Servizi Sociali o ad altre Autorità competenti) che siano in concreto compatibili con i termini di trasmissione della notizia di reato come sopra indicati. Vorrà segnalare:

- eventuali precedenti interventi;
- se i componenti del nucleo familiare risultano in carico ai servizi sociali competenti per territorio;





acquisendo la registrazione dell'eventuale chiamata al numero di pronto intervento.

In caso di intervento per segnalata lite in famiglia, sarà necessario fornire una descrizione particolareggiata dei luoghi e dello stato delle persone.

Tali attività ben potranno proseguire dopo il deposito in Procura della notizia di reato – purchè non in contrasto con le direttive eventualmente impartite dal PM – riservandosi, in tal caso, la PG di trasmetterle successivamente.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

L'articolo 2 della legge prevede che dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale sia aggiunto il seguente comma:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612- bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».

In sede di Relazione illustrativa al disegno di legge si afferma: " *...Nello spirito delle disposizioni della direttiva più volte citata che, nel prevedere l'audizione della vittima richiede che la stessa si svolga "senza ritardo", la norma si propone di garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedurali che ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, sempre che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustifichino il rinvio dell'assunzione delle informazioni.*

*Il margine di valutazione delle esigenze investigative appare, poi, necessario anche al fine di tutelare al meglio proprio la persona offesa attraverso un celere intervento, se del caso di natura cautelare, in ogni ipotesi in cui il Pubblico Ministero si trovi nelle condizioni di disporre, già sulla base degli atti trasmessi con la comunicazione di notizia di reato, di gravi indizi di colpevolezza oltretché di evidenze in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari..."*

La disposizione si applica ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

A differenza della disposizione precedentemente esaminata nell'elencazione dei delitti non viene ricompresa, non si comprende se per difetto di coordinamento normativo posto che sussisterebbero comunque ragioni di valutazione urgente delle dichiarazioni della persona offesa, la nuova ipotesi delittuosa di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti prevista dall'articolo 612 ter CP.

A) Alla luce di tali elementi normativi va in primo luogo rilevato che tale obbligo di assunzione di informazioni entro il termine di 3 giorni non sussisterà in linea generale ove si ravvisino già gli elementi per l'applicazione atti di arresto o di provvedimenti cautelari sulla base delle risultanze di indagine già acquisite dalla Polizia Giudiziaria e a seguito del raccordo informativo tra Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero di turno.



In tal caso infatti non è ravvisabile alcuna esigenza di completamento degli elementi di indagine e di valutazione d'urgenza della notizia di reato nel circuito tra la Polizia Giudiziaria e Procura posto che gli elementi raccolti possono portare già all'applicazione di provvedimenti cautelari.

E del resto prevedere anche in tale caso l'obbligo di assunzione di informazioni contrasterebbe da un lato con le esigenze investigative del caso concreto, dall'altro lato con le finalità che pure si devono tenere in adeguata considerazione della tutela della vittima rispetto a passaggi procedurali gravosi sul piano psicologico che comportino la reiterazione di dichiarazioni già rese all'interno ad esempio di una denuncia resa alla PG particolarmente articolata e dettagliata.

Il Pubblico Ministero di turno, immediatamente e compiutamente informato dalla Polizia Giudiziaria operante, potrà naturalmente decidere anche in questo caso di assumere personalmente a sommarie informazioni la persona offesa ovvero i soggetti che hanno presentato denuncia querela o istanza ovvero di delegare tale atto alla PG esterna operante ovvero al personale specializzato della sezione di PG addetto al settore 4 solo qualora ritenga tale atto assolutamente necessario per le successive iniziative di indagine e per integrare gli elementi sino a quel momento acquisiti.

B) fuori dei casi previsti nel precedente paragrafo si deve osservare che la scelta normativa appare orientata chiaramente nel senso di considerare prioritaria per i delitti sopra indicati la necessità che l'assunzione di informazioni avvenga in termini temporali particolarmente stretti e che la persona offesa renda dichiarazioni al Pubblico Ministero.

#### IL PM ASSEGNATARIO DEL FASCICOLO

Le notizie di reato del “Codice rosso” sono assegnate:

- al PM di turno esterno, qualora abbia dato indicazioni operative dopo essere stato contattato dalla PG e faccia parte del gruppo di lavoro B, che si occupa in via specialistica anche di tali reati;
- al PM del gruppo B, individuato randomicamente, secondo le regole del progetto organizzativo.

#### PRIMI ADEMPIMENTI URGENTI DEL PM ASSEGNATARIO E DELL'UFFICIO DI PROCURA

Una volta redatta la scheda di iscrizione, l'ufficio SICP darà priorità a tali iscrizioni effettuandole immediatamente dopo quelle degli arrestati.

Per rendere “riconoscibile” il fascicolo nei suoi sviluppi successivi si annoterà la dicitura “Codice Rosso” ben evidente.

Il fascicolo, una volta iscritto, verrà immediatamente consegnato alla segreteria del PM. assegnatario.

Ricevuto il fascicolo il PM titolare predisporrà la citazione della persona offesa per l'audizione diretta entro tre giorni dall'iscrizione, ovvero – laddove lo ritenga opportuno – delegherà la POLIZIA GIUDIZIARIA per l'audizione della persona offesa, salvo che ricorrano i casi di cui all'art. 362 co. 1-ter c.p. seconda parte.

Nel caso in cui il P.M. intenda delegare alla polizia giudiziaria l'escussione della persona offesa minorenni, ovvero di quella maggiorenne che versi in condizioni di particolare vulnerabilità



provvederà (art. 351 co. 1 ter c.p.p.) alla nomina di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile che dia ausilio alla POLIZIA GIUDIZIARIA nell'espletamento dell'audizione.

Ove il PM intenda delegare alla PG l'audizione della PO, delegherà anche le ulteriori indagini che si prospettano necessarie o utili cercando, nei limiti del possibile e tenuto conto dei dati disponibili, di conferire una delega completa e tale da avere (con il deposito dell'informativa finale) un quadro il più possibile completo della situazione. Diversamente la delega andrà formulata prima possibile, al più tardi immediatamente dopo l'escussione diretta della PO.

#### LE INDAGINI DELLA PG E LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI.

Per tutti i reati del "Codice rosso" la polizia giudiziaria, in virtù dell'articolo 370 comma 2 bis e due ter (introdotti dalla legge 69/2019), procederà senza ritardo, quindi con la massima immediatezza possibile, al compimento degli atti.

Tutta la documentazione dell'attività così espletata va trasmessa – analogamente alla notizia di reato – in forma cartacea e con consegna diretta al P.M. titolare o alla sua segreteria.

#### LE ATTIVITA' DEL P.M. TITOLARE DEL FASCICOLO

Ricevuti gli atti dalla polizia giudiziaria procedente, il P.M. titolare del fascicolo dovrà valutarli con immediatezza assicurando una tempistica stringente; ed invero, ad avviso di questo Procuratore, la disciplina della novella (nel prevedere una serie di adempimenti: il tempestivo avviso al PM, l'obbligo per il PM di escutere la PO entro tre giorni ecc.) va complessivamente interpretata nel senso di imporre la presa in "carico" del procedimento, da parte del PM, ai fini della sollecita sua valutazione (direzione delle indagini, esigenze cautelari e definizione).

L'immediatezza nell'esame degli atti è recessiva soltanto rispetto ad una impossibilità di provvedere dovuta alla presenza in udienza, alla necessità di provvedere su misure precautelari in corso ecc...; è invece prevalente rispetto ad altre attività ordinarie, per quanto significative o quantitativamente impegnative, rispetto alle quali le attività sui reati del "codice rosso" hanno la priorità.

Tali indicazioni costituiscono espressione dei "criteri direttivi", determinati da questo Procuratore ex art. 2 DLgs 106/2006.

Il PM, nel valutare gli atti del fascicolo nei termini di cui sopra, adotterà:

- ulteriori deleghe ( se necessarie o comunque utili);
- formulerà richieste di misure cautelari (se ne sussistono i presupposti);
- definirà il fascicolo ( con richiesta di archiviazione, con avviso ex 415 bis cpp ecc..).

Il PM valuterà se acquisire (anche in parte) copia gli atti di procedimenti che, sebbene pendenti in giudizio, ovvero già oggetto di pronuncia giurisdizionale, appaiano connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli per cui procede

#### L'ASSENZA DEL PM TITOLARE DEL FASCICOLO

Qualora, in occasione del deposito del seguito alla notizia di reato, il PM titolare risulta non essere in servizio, la sua segretaria pone in visione il fascicolo al PM di turno esterno dando atto dell'assenza e indicandone la durata della stessa (quale, per esempio, risultante dalla domanda di congedo).



Il PM di turno esterno valuterà l'urgenza di provvedere in relazione alla situazione emergente in atti parametrata alla durata dell'assenza del collega.

Ove ritenga che non vi sia urgenza o che, comunque, non vi siano ragioni per richiedere una misura cautelare, si limiterà ad apporre un "visto" a margine dell'attestazione di segreteria. Diversamente ove ritenga – per la gravità e l'urgenza delle esigenze in atti – che occorra procedere a formulare richiesta di misura, formulerà le dovute richieste, ferma restando l'originaria assegnazione.

Tali disposizioni organizzative entrano in vigore a far data dal 9.08.2019, data di entrata in vigore della riforma.

Il Dirigente Amministrativo trasmetterà la presente a tutto il personale avendo cura di renderlo edotto sui contenuti.

Il sig. Questore ed il Comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avranno cura di diramare la presente direttiva a tutti i comandi ed i reparti dipendenti, assicurandone l'osservanza.

Si allegano :

1. Direttiva del 23.7.2019;
2. Modello per la PG., relativo alla escussione delle parti offese per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis cp.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Mario SPAGNUOLO)





ALLEGATO 1

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Cosenza

Prot. Nr.

Cosenza ,li 23 luglio 2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Rilevato che risulta definitivamente approvato dal Parlamento il disegno di legge recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere “e che, stante le ricadute dello stesso sull’attività dell’Ufficio di Procura, occorre adottare le conseguenti disposizioni, che saranno operative all’entrata in vigore della legge;

Rilevato che, in data 19 luglio 2019 si è svolta riunione fra tutti i magistrati dell’Ufficio, il cui verbale resta allegato a questo provvedimento, nel corso della quale, dopo analisi della nuova normativa si è tutti convenuto sulle soluzioni alle problematiche prospettate come sotto indicate;

Tutto ciò premesso,

dispone

- Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Cosenza, adottato in data 6 giugno 2018, viene integrato nella parte che riguarda la indicazione dei reati di competenza del gruppo specializzato C nel senso che, all’entrata in vigore della nuova legge, saranno di competenza del gruppo specializzato “B” anche i reati di cui agli artt. 558 bis cp (costrizione od induzione al matrimonio), 612 ter cp ( diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 583 quinquies cp ( deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nelle forme aggravate di cui ai nn.2 e 4 dello stesso art. 583 quinquies cp. Andranno, invece, assegnati randomicamente fra tutti i magistrati in servizio, componenti del cd gruppo generico, i procedimenti



per i reati di cui agli artt. 387 bis cp (violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e 583 quinquies n.1 cp;

- Quanto alle prassi da seguire in relazione alla previsione di cui all'art. 2 del medesimo disegno di legge, ora art.362 1 ter cpp, relativa all'obbligo per il P.M. di "assumere informazioni dalla persona offesa e da chi abbia presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato", si tratta di attività che il PM procedente può delegare alla polizia giudiziaria. Sarà, appunto, il PM. assegnatario del procedimento a valutare se delegare o meno l'attività ovvero se ritenere nel caso concreto sussistenti "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa" che, a mente della stessa norma, impongano il differimento dell'atto. In quest'ultimo caso verrà adottato provvedimento scritto, adeguatamente motivato.

- L'escussione della persona offesa, ai sensi del nuovo art.362 1 ter cpp, da compiere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, è atto urgente. Come tale non soggiace alla sospensione dei termini per il periodo feriale. Il P.M. di turno esterno sostituirà l'assegnatario ove questi sia in ferie, sia assente dall'Ufficio o impedito. Qualora il P.M. assegnatario del fascicolo muti la prima qualificazione giuridica in favore di un reato, che non prevede detta escussione, non si dovrà ritenere applicabile la prescrizione di ascoltare la persona offesa e il denunciante nel termine di tre giorni.

- In relazione alla modifica dell'art. 347 co.3 c.p.p. con conseguente introduzione, per i reati di cui agli artt. 572,609 bis,609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis cp.,583 quinquies cp nelle ipotesi aggravate, dell'obbligo per la P.G. di immediata comunicazione in forma orale della notizia di reato, alla quale dovrà seguire senza ritardo comunicazione scritta, la comunicazione verrà ricevuta dal Pm. di turno esterno, che sarà tenuto agli adempimenti già previsti dal progetto organizzativo in vigore quanto agli altri reati.

- Tenuto conto dei tempi assolutamente brevi, l'ufficio ricezione atti provvederà a sottoporre lo stesso giorno del deposito, al Procuratore della Repubblica, ovvero a chi lo sostituisce, le notizie di reato riguardanti i reati di cui agli artt. 572,609 bis,609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 583 quinquies cp nelle ipotesi aggravate e 612 bis cp.; l'ufficio SICP, operata la iscrizione, trasmetterà immediatamente il fascicolo formato alla segreteria al magistrato assegnatario.

Dispone comunicarsi copia della presente nota ai magistrati in servizio, con l'avvertenza che possono, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione avanzare eventuali rilievi, e l'inserimento della stessa, dopo la sua protocollazione, nel fascicolo riguardante i provvedimenti organizzativi dell'Ufficio.

Dispone venga data comunicazione a S.E. il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Procuratore della Repubblica  
Cons. dr. Mario Spagnuolo



ALLEGATO 2

Punti essenziali nel caso di assunzione di sommarie informazioni dalla p.o. vittima del delitto di maltrattamenti in famiglia:

1. dovrà precisare gli episodi in cui è stata maltrattata moralmente e fisicamente, gli insulti e le percosse ricevute (dove sono successi, quando, chi era presente; il contesto in cui sono avvenuti, le motivazioni e quant'altro utile);
2. dovrà riferire se ed in che misura minori degli anni 18 abbiano assistito agli atti di violenza e/o minaccia di cui al punto 1.;
3. dovrà indicare eventuali persona informate sui fatti.

Si raccomanda di evitare nella verbalizzazione delle dichiarazioni della p.o. l'uso di espressioni generiche del tipo "mi maltrattava sempre, mi ingiuriava sempre" procedendo, invece, alla descrizione delle singole condotte commesse in danno della stessa. Si rappresenta, altresì, che il delitto di maltrattamenti ha carattere abituale e può essere commesso anche mediante condotte che da sole non integrino singole ipotesi di reato ovvero mediante condotte degradanti della dignità e umilianti che il più delle volte vengono accompagnate da condotte violente.

Punti essenziali nel caso di assunzione di sommarie informazioni dalla p.o. vittima del delitto di atti persecutori:

La p.o. dovrà:

1. indicare con esattezza l'arco temporale in cui si sono verificate le condotte asseritamente persecutorie;
2. precisare le singole condotte vessatorie poste in essere dall'indagato, indicando dove sono successe, quando, chi era presente; il contesto in cui sono avvenute, le motivazioni e quant'altro utile;
3. se avvenute con il mezzo del telefono, la p.o. dovrà indicare le utenze dalle quali e sulle quali ha ricevuto le chiamate e/o i messaggi molesti e minacciosi (nonché, eventualmente, gli account degli applicativi Facebook, Messenger, Instagram ecc.);
4. riferire di eventuali aggressioni fisiche subite;
5. riferire di eventuali modifiche nelle sue abitudini di vita causate dal comportamento dell'indagato, nonché il suo stato psicologico-emotivo conseguente;
6. indicare eventuali persone informate sui fatti.

\*\*\*\*\*